



# COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 26-07-2021

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA VIRUS "COVID19" E DEL CANONE DI UTENZE IDRICHE DOMESTICHE.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **luglio**, alle ore 17:27 e seguenti, presso l'aula consiliare del Comune di Giungano, convocato in seduta Straordinaria con apposito avviso inviato nei modi e termini di legge, si è riunito, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'appello nominale:

<b>ORLOTTI Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>MANGANELLI Angelo</b>	<b>P</b>
<b>RUSSOMANDO Franco</b>	<b>P</b>	<b>PAOLANTONIO Marco</b>	<b>A</b>
<b>VERDEVALLE Carmelo</b>	<b>P</b>	<b>DI MARCO Maria Assunta</b>	<b>A</b>
<b>GUIDA Vincenzo</b>	<b>P</b>	<b>COMUNALE Massimo</b>	<b>P</b>
<b>MARRONE Teresa Paola</b>	<b>P</b>	<b>VAINA Rossano</b>	<b>A</b>
<b>COLANGELO Rinaldo</b>	<b>P</b>		

Totale presenti 8 Totale assenti 3

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Carla GREZZI.

Il Presidente Cav. Giuseppe ORLOTTI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco -Presidente introduce il seguente argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA VIRUS "COVID19" E DEL CANONE DI UTENZE IDRICHE DOMESTICHE.”**.

Il Sindaco relaziona brevemente, riassumendo le riduzioni previste e le risorse utilizzate.

Il Cons. Massimo Comunale anticipa il proprio voto favorevole ma rileva che le agevolazioni vengono finanziate esclusivamente con contributi statali, non sono previste risorse di bilancio. Esprime perplessità che gli esigui fondi possano soddisfare le effettive necessità e si augura che saranno equamente ripartiti.

Il Sindaco replica che sono stati definiti i criteri per operare le riduzioni, per tutte le categorie interessate.

Non vi sono altri interventi, quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto **“APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA VIRUS "COVID19" E DEL CANONE DI UTENZE IDRICHE DOMESTICHE.”**;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

**RITENUTO** di dover approvare la citata proposta;

**VISTI** i pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 67, comma 9, dello Statuto Comunale;

**VISTO** il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria prot.n.3130 del 20.07.2021, che si allega al presente atto;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

A seguito di votazione palese, per alzata di mano, avente il seguente risultato:

presenti: 9 (Cons. Marco Paolantoni sopraggiunto alle 17:31)

favorevoli: 9

### **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **“APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA VIRUS "COVID19" E DEL CANONE DI UTENZE IDRICHE DOMESTICHE.”**, la quale è parte integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri.
2. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE E DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA VIRUS "COVID19" E DEL CANONE DI UTENZE IDRICHE DOMESTICHE.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- ì l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ì l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ì con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 29/07/2020 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;
- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 24/06/2021 sono state approvate le nuove tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- ✓ i commi da 654 a 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;
- ✓ l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ il comma 683 dell'art.1 della Legge n.147/2013 assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ✓ - l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- ✓ il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d.Sostegni) ha prorogato il termine per l'approvazione del piano finanziario della TARI e le relative tariffe anno 2021 al 30 giugno, svincolandolo dall'approvazione del Bilancio di previsione;
- ✓ il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, all'art.2, comma 4, ha ulteriormente prorogato il predetto termine al 31.07.2021;
- ✓ il D.L.25.05.2021 n.73 (c.d. Sostegni bis) ha disposto, per gli enti locali che, come questo, hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il differimento al 31 luglio 2021 del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023,

**Ribadito** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**Considerato** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**Atteso** che:

- ✓ è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;
- ✓ con diversi provvedimenti governativi, regionali e comunali, è stata disposta, nel 2020, la chiusura forzata di molte attività economiche e, successivamente la riapertura con restrizioni; provvedimenti poi riproposti anche nel 2021 per contenere la nuova impennata nella diffusione del virus e dei contagi;
- ✓ il problema del pagamento della TARI è particolarmente avvertito per quelle attività che non hanno fruito o hanno fruito in misura ridotta del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ la grave crisi economica dovuta alla pandemia in atto ha determinato in molti contribuenti notevoli difficoltà, inclusa quella di adempiere al pagamento della TARI;

**Considerato** che:

- il prelievo sui rifiuti, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, in quanto l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 dispone che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”*;

- il comma 660, della legge n. 147/2013, introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);

- ai sensi dello stesso comma 660 della legge n. 147/2013, la copertura delle cosiddette *“riduzioni atipiche”*, *“può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*, ovvero – in altri termini a carico del bilancio comunale;

**Richiamato** integralmente l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73:

*“Art. 6 - Agevolazioni Tari*

*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota*

metodologicastima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

**Rilevato** che la finalita' specifica della sopra richiamata norma e' quella di ridurre l'impatto finanziario causato dal Covid sulle categorie economiche e, quindi, consente piu' ampi margini di manovra rispetto alle indicazioni fornite da ARESA con la deliberazione n.158 del 5.05.2020;

**Visto** il D.M. Interno di concerto con il Ministro delle finanze del 24.06.2021, All.A), attuativo del D.L.73/2021 art.6, da cui risulta per il Comune di Giungano l'assegnazione di € 7.209,69 finalizzata alle riduzioni Tari per le utenze non domestiche per l'anno 2021;

**Visto**, inoltre, l'art.53 del D.L.n.73/2021, il quale, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ha previsto per l'anno 2021 un contributo ai comuni, stabilendo i criteri di ripartizione;

**Vista** la nota IFEL del 16.06.2021, che ha precisato che il predetto contributo puo' essere utilizzato anche per ridurre l'onere TARI sulle utenze domestiche;

**Visto** il D.M. Interno di concerto con il Ministro delle finanze del 24.06.2021, All.A) da cui risulta, per il Comune di Giungano l'assegnazione di € 26.499,43;

**Ritenuto** di stanziare, per le agevolazioni per le utenze domestiche TARI la somma di € 10.000,00 della maggior somma assegnata dal D.M. attuativo dell'art.53 del D.L.n.73/2021;

**Ritenuto**, pertanto, che in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed al fine di mitigarne l'impatto economico e sociale sul territorio comunale, il Comune possa opportunamente determinare relativamente al solo anno 2021 riduzioni sulla quota fissa e sulla quota variabile della Tassa sui Rifiuti per:

✓ le utenze non domestiche che sono state soggette a chiusura o a restrizioni di attivita' nel corso dell'anno 2021;

✓ le utenze domestiche delle fasce svantaggiate/bisognose;

**Dato atto** che risulta alquanto difficile, se non impossibile, quantificare i giorni e le modalita' di chiusura in ordine ad ogni singola utenza (si pensi ad esempio alla categoria dei ristoranti che possono aver chiuso, aver lavorato per asporto, aver lavorato solo nel fine settimana per asporto);

**Ritenuto** necessario di intervenire a sostegno sia delle utenze non domestiche che hanno subito un danno economico ingente a causa dei provvedimenti ministeriali, regionali o comunali di chiusura, sia a favore di quelle che hanno visto una riduzione rilevante dei propri ricavi ancorche' non gravate direttamente dall'obbligo di chiusura, ma conseguenti e riconnessi direttamente alla pandemia e ai divieti imposti;

**Ritenuto**, pertanto, in deroga al vigente Regolamento per l'applicazione della Tari, nell'interesse pubblico e nel rispetto comunque dell'obiettivo principale del provvedimento normativo, di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria stabilendo per il solo anno 2021 le seguenti riduzioni ed individuando i seguenti criteri.

- ✓ **utenze non domestiche** che nel 2021 siano state attive e sottoposte a sospensione o restrizioni di attività da provvedimenti governativi, regionali o comunali sulla base dei codici ATECO:
  - riduzione pari al 76% della tariffa (parte fissa e parte variabile)
  - nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese;

L'agevolazione è applicata in riduzione dell'importo dovuto a titolo di saldo TARI per l'anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto. Nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi, l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto un rimborso.

L'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima scadenza utile.

- ✓ **utenze domestiche di nuclei familiari in situazione di disagio economico** risultante da certificazione I.S.E.E.:

FASCIA	ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE TARI
	da euro	a euro	
I FASCIA	0	13.000,00	55 %
II FASCIA	13.000,01	17.000,00	35 %
III FASCIA	17.000,01	24.000,00	20 %

**Dato atto** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2020 è stato approvato il regolamento comunale Tari;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.06.2021 sono state approvate le tariffe Tari per l'anno corrente e definite le scadenze, la cui riscossione avverrà nel modo seguente:
  - 1°RATA, scadente il 31.07.2021;
  - 2°RATA, scadente il 30.09.2021;
  - 3°RATA, scadente il 30.11.2021;
  - unica soluzione entro il 31 luglio 2020, data di scadenza della prima rata;

**Visto** il Regolamento comunale per la gestione del servizio acquedotto;

**Viste** le tariffe per il servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) per l'anno 2021, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 02/02/2021;

**Ritenuto** di stanziare per le utenze domestiche del servizio idrico € 5.499,43 a valere sulla maggior somma di quella attribuita dal D.L. 73/2021 art.53;

**Ritenuto**, pertanto, di applicare per le **utenze domestiche del servizio idrico integrato di nuclei familiari in situazione di disagio economico** risultante da certificazione I.S.E.E. la seguente riduzione:

FASCIA	ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE CANONE UTENZA
	da euro	a euro	
I FASCIA	0	13.000,00	65 %
II FASCIA	13.000,01	17.000,00	40 %
III FASCIA	17.000,01	24.000,00	20 %

**Acquisiti:**

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

il D.Lgs.n.267/2000

il D.M.3.11.2020, 1.04.2021, 24.06.2021;

il Regolamento comunale relativo al tributo TARI

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **Di dare atto** che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **Di stabilire**, per il solo anno 2021 una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI:
- pari al 76% a favore delle utenze non domestiche del Comune di Giungano, che siano state attive e le cui attività, nel 2021, sono state sottoposte a sospensione e restrizione da provvedimenti governativi, regionali, comunali, sulla base dei codici ATECO;
  - una riduzione per le utenze domestiche delle famiglie che versano in stato di bisogno/disagio economico, commisurata all'ISEE, come da seguente prospetto:

FASCIA	ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE TARI
	da euro	a euro	
I FASCIA	0	13.000,00	55 %
II FASCIA	13.000,01	17.000,00	35 %
III FASCIA	17.000,01	24.000,00	20 %

3. **Di stabilire che:**

- l'agevolazione viene applicata esclusivamente su richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine perentorio del 30.10.2021;
- nel caso la quantificazione delle richieste pervenute entro il termine del 30.10.2021 ecceda l'importo limite della agevolazione disponibile, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto in misura pari alla percentuale di superamento rispetto al limite massimo stanziato in bilancio;
- per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021;
- l'agevolazione è applicata in riduzione dell'importo dovuto a titolo di saldo TARI per l'anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto. Nel caso in cui il saldo 2021 non sia dovuto, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2020 o di anni precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi, l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto un rimborso.
- qualora l'applicazione dell'agevolazione determini un credito in favore del contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del tributo relativo alle annualità successive;
- l'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima scadenza utile.

4. **Di dare copertura** alla perdita di gettito Tari derivante dalle agevolazioni di cui al punto due che precede, utilizzando le seguenti risorse:

- ✓ per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art.6 del D.L.n.73/2021:
- euro 7.209,69 assegnati con il D.M. Interno e Finanze del 24.06.2021;
- ✓ per le utenze domestiche svantaggiate, ai sensi dell'art.53 del D.L n.73/2021:
- euro 10.000,00 a valere sul fondo assegnato dal D.M. Interno e Finanze del 24.06.2021;

5. **Di stabilire** per le utenze domestiche del servizio idrico integrato di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E., una riduzione del canone come da seguente prospetto:

FASCIA	ISEE		PERCENTUALE DI RIDUZIONE CANONE UTENZA
	da euro	a euro	
I FASCIA	0	13.000,00	65 %
II FASCIA	13.000,01	17.000,00	40 %
III FASCIA	17.000,01	24.000,00	20 %

6. **Di dare copertura** alla perdita di gettito del canone idrico derivante dalle agevolazioni di cui al punto cinque che precede, utilizzando le seguenti risorse ai sensi dell'art.53 del D.L n.73/2021:

- euro 5.499,43 a valere sul fondo assegnato dal D.M. Interno e Finanze del 24.06.2021;

7. **Di stabilire che:**

- l'agevolazione viene applicata esclusivamente su richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine perentorio del 30.11.2021;

- nel caso la quantificazione delle richieste pervenute entro il termine predetto ecceda l'importo limite della agevolazione disponibile, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto in misura pari alla percentuale di superamento rispetto al limite massimo stanziato in bilancio;
  - per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021;
  - qualora l'applicazione dell'agevolazione determini un credito in favore del contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del tributo relativo alle annualità successive;
  - l'agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla prima scadenza utile.
8. **Di dare atto** che tutte le suddette riduzioni saranno coperte esclusivamente con i fondi attribuiti dal D.L.n.73/2021, e nei limiti di detti fondi;
  9. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Finanziaria- Ufficio Tributi per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
  10. **Di trasmettere**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
  11. **Di dichiarare** la presente deliberazione, ritenuta l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
cav. Giuseppe Orlotti



**Pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200067, e dell'art.67, comma 9, dello Statuto comunale**

**Parere di regolarità tecnica**

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole

Giungano, 19-07-2021

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marco LETTIERI

**Parere di regolarità contabile**

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole

Giungano, 19-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Marco LETTIERI

**Parere di conformità**

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla conformità alla legge, allo statuto e dai regolamenti

Giungano, 19-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo Pretorio n. 302 del 27-07-2021

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale <http://www.comunegiungano.sa.it> dal 27-07-2021 al 11-08-2021 ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, **27-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

---

### ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno **26-07-2021**

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, **27-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

---

COPIA CONFORME

Dalla Residenza Comunale, **27-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carla GREZZI